

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA E I COMUNI DI CERETE, FINO DEL MONTE, ONORE E SONGAVAZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TECNICO ED OPERE PUBBLICHE

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____,

TRA

L'Unione Comuni della Presolana – codice fiscale 90017990160 legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore Cinzia Locatelli, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente

E

Il Comune di Cerete – codice fiscale 81001630169, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Cinzia Locatelli, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente;

Il Comune di Fino del Monte – codice fiscale 00338730161, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Giulio Scandella, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente;

Il Comune di Onore – codice fiscale 00636350167, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Ettore Schiavi, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente;

Il Comune di Songavazzo – codice fiscale 81000330167, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuliano Covelli, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente;

Premesso che:

- i Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo fanno parte dell'Unione Comuni della Presolana, ente associativo istituito il 29/09/2000, per l'esercizio associato di funzioni proprie e delegate dai Comuni che la compongono;
- allo stato degli atti, residua ancora in capo ai sopracitati Comuni la gestione di talune funzioni e attività proprie del servizio tecnico comunale, con particolare riferimento alla materia degli investimenti, spese in conto capitale e delle opere pubbliche, che non formano oggetto di trasferimento all'Unione dei Comuni della Presolana;
- i Comuni summenzionati non dispongono di personale tecnico proprio per assicurare la gestione dei servizi di cui al punto che precede e, pertanto, si rende necessario attivare una forma di collaborazione con l'Unione Comuni della Presolana per garantirne il funzionamento;

Considerato che:

- l'art. 23 del CCNL del personale del comparto funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 regola la possibilità di utilizzare personale di altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi e per conseguire un'economica gestione delle risorse;
- il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- le Amministrazioni di cui in premessa intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo, del dipendente Geom. Elio Zanoletti,

funzionario tecnico - titolare di incarico di Elevata qualificazione, in forza presso l'Unione dei Comuni della Presolana;

Richiamate le deliberazioni di Giunta:

- _____ del _____ per l'Unione dei Comuni della Presolana;
- _____ del _____ per il Comune di Cerete;
- _____ del _____ per il Comune di Fino del Monte;
- _____ del _____ per il Comune di Onore;
- _____ del _____ per il Comune di Songavazzo;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, all'interno di un quadro di interazioni operative volte alla collaborazione reciproca e tenuto conto della sussistenza di realtà ed esigenze analoghe delle comunità locali e dei similari contesti territoriali.

La gestione di tipo collaborativo in oggetto costituisce uno strumento sinergico mediante il quale gli Enti interessati intendono ottimizzare i propri uffici, conseguendo, altresì, una più economica gestione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando, anche in via sperimentale, comportamenti e metodologie d'intervento, garantendo, oltre all'economicità, anche l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo congiunto, ex art. 23 del CCNL 16 novembre 2022, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell'Unione dei Comuni della Presolana, Geom. Elio Zanoletti, inquadrato nell'Area dei Funzioni e dell'Elevata qualificazione con profilo di Funzionario tecnico.

L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano la gestione del servizio tecnico comunale per le attività ancora di competenza, con particolare riferimento alla materia degli investimenti, spese in conto capitale e delle opere pubbliche

Art. 3

Modalità di utilizzo

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, nel seguente modo:

- 3 ore settimanali saranno prestate per ciascuno nei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo (totale 12 ore);

- 24 ore settimanali saranno prestate presso l'Unione Comuni della Presolana.

Eventuali cambiamenti concernenti l'articolazione e la ripartizione dell'orario di lavoro, per particolari esigenze, potranno essere concordati tra gli Enti, sentito il dipendente.

Gli Enti possono concordare delle temporanee modifiche al riparto del tempo lavorativo stabilito nel presente articolo per necessità particolari, fermo restando la ripartizione complessiva, nel periodo di vigenza della convenzione.

La titolarità del rapporto di lavoro è conservata presso l'Unione dei Comuni della Presolana, alla quale compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'Unione dei Comuni.

L'assegnazione delle ferie e dei permessi, previo confronto tra gli Enti, saranno concessi dall'Unione Comuni della Presolana.

Art. 4

Ripartizione degli oneri finanziari

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate dall'Unione dei Comuni della Presolana, titolare del rapporto di lavoro.

Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, la retribuzione accessoria, correlata agli eventuali incarichi di Elevata qualificazione conferiti dagli Enti utilizzatori, verrà altresì erogata per intero dall'Unione dei Comuni della Presolana, la quale provvederà alla graduazione della posizione complessiva tenuto conto delle graduazioni dell'incarico negli Enti presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale.

Il trattamento economico sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata ai criteri in essere per i riparti annuali dei servizi tecnici già gestiti, anche in forma associata, dall'Unione medesima per conto dei Comuni.

Eventuali ulteriori elementi accessori della retribuzione legati alla prestazione svolta all'interno degli Enti utilizzatori, tra cui gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, saranno erogati dall'Unione dei Comuni della Presolana, previo trasferimento delle risorse da parte di ciascun Ente.

Art. 5

Forme di consultazione

Gli Enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione per ottimizzare la gestione del personale in convenzione.

Le decisioni in ordine agli aspetti organizzativi della Convenzione vengono definiti dai vertici amministrativi degli Enti coinvolti.

Art. 6

Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 01/08/2024 e avrà durata fino al 31/07/2025, salvo rinnovi.

La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta consensualmente in qualunque momento, ovvero a richiesta di uno solo dei due Enti.

Nel caso di scioglimento consensuale, lo scioglimento decorrerà dalla data concordata, mentre in caso di scioglimento unilaterale, non prima di 30 giorni dalla formale comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso.

La convenzione cessa automaticamente alla scadenza prevista e per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto.

Art. 7

Disposizione generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.